

## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto “Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003” presentata dal Direttore Giampiero Antonelli

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fabrizio Bracco avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003”;

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

**Ritenuto** di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003” e la relazione che lo accompagna;
2. di trasmettere il suddetto atto al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20;
3. di dare mandato all'Assessore Fabrizio Felice Bracco di seguire ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
4. di rinviare a successiva deliberazione, da adottare dopo l'acquisizione del parere di cui al punto 2 o comunque decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. n. 20/2008, la definitiva approvazione del disegno di legge avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003”.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: “Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003.”.

### RELAZIONE

Le disposizioni normative regionali che disciplinano la materia del commercio, pur recentemente modificate in sede di recepimento e adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea in attuazione dei principi fissati dalla Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva Servizi), per effetto della l.r. n. 15/2010, necessitano di un corposo e profondo adeguamento alle novità normative introdotte dal pacchetto dei decreti “Salva Italia”, “liberalizzazioni” e “semplificazione” (d.l. n. 201/2011, d.l. n. 1/2012 e d.l. n. 5/2012). Dovranno essere pertanto aggiornate e superate le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 24/1999 (commercio in sede fissa), dalla legge regionale n. 6/2000 (commercio su aree pubbliche) e dalla legge regionale n. 13/2003 (distribuzione dei carburanti per autotrazione).

Oltre alle citate e richiamate disposizioni nazionali, le disposizioni regionali devono essere modificate in virtù del nuovo scenario delineato dalla legge regionale n. 8/2011 in materia di “semplificazione amministrativa”.

La Regione, con la presente legge, stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attività commerciali in attuazione dei principi comunitari, del Titolo V della Costituzione, del proprio Statuto regionale nonché delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i., nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e s.m.i. ed in particolare di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; dall'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; dagli articoli 31 e 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'art. 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il **Capo I** riguarda le modifiche, integrazioni, sostituzioni e abrogazioni apportate alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

L'**art. 2** sostituisce il precedente riportando nuove definizioni dando così una visione organica delle diverse tipologie di attività commerciali, oggi presenti in diverse disposizioni del testo della legge. A tale riguardo sono rimaste invariate le dimensioni di esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, quest'ultime distinte in riferimento alla popolazione del Comune (maggiore o minore di 10.000 abitanti), mentre è stata superata la distinzione attuale riportandola ad un'unica tipologia di “grande struttura”. Tra le definizioni sono state articolate e definite le diverse fattispecie di superficie (di vendita e espositiva) delle attività.

L'**art. 3** è stato abrogato in quanto le dimensioni delle medie strutture di vendita sono ora distinte tra Comuni con popolazione maggiore o minore di 10.000 abitanti, ed è venuta meno, alla luce delle disposizioni nazionali in materia di tutela della concorrenza, la

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

possibilità di prevedere limiti numerici o dimensionali legati soltanto alla popolazione. Circa la rivitalizzazione dei centri storici, si rimanda alla apposita L.R. n. 12/2008.

Il nuovo **art. 3-bis** introduce la modifica dei settori merceologici alimentare e non alimentare superando l'attuale previsione tra settore "A" (alimentare e non alimentare) ed "E" (solo non alimentare), attualmente presente all'art. 4, che costituisce previsione non riscontrabile nella disciplina nazionale o di altre regioni.

L'**art. 4** è stato abrogato in quanto le definizioni di medie e grandi strutture sono ora inserite nel nuovo art. 2, mentre è venuta meno, perché in contrasto con i principi comunitari e le disposizioni nazionali in materia di tutela della concorrenza la previsione circa l'obbligo di realizzare un grande distribuzione esclusivamente nella forma del centro commerciale.

L'**art. 4-bis**, introdotto con la L.R. n. 8/2011 di semplificazione, è stato modificato attraverso l'estensione della procedura di SCIA anche alle medie strutture inferiori M1 e medie strutture intermedie M2 oggi soggette ad autorizzazione e silenzio assenso dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda (attuale art. 12-bis). La definizione da parte della Giunta regionale della modulistica da utilizzare per le segnalazioni certificate di inizio attività e della documentazione ad essa allegata riflette quanto previsto dall'art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 160/2010 (Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi ... al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale).

L'**art. 4-ter** disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di medie strutture superiori M3 e di grandi strutture all'esito di apposita conferenza di servizi riproponendo l'attuale art. 18 aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. n. 8/2011 in materia di conferenza di servizi. In particolare si è proceduto alla razionalizzazione dei tempi (da 90 a 60 giorni) nonché alla precisazione circa la possibilità per il responsabile del SUAPE comunale di procedere in applicazione dell'art. 16 della legge n. 241/1990 (nei casi di mancata comunicazione del parere obbligatorio da parte della Regione).

L'**art. 4-quater** disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di medie strutture superiori M3 e di grandi strutture nei casi in cui è necessario procedere a variante urbanistica riproponendo l'attuale art. 18-bis e superando il rinvio al D.P.R. n. 447/1998 oggi abrogato dal D.P.R. n. 160/2010. La procedura di variante è oggi disciplinata dall'art. 18 della L.R. n. 11/2005 modificato dalla L.R. n. 8/2011.

L'**art. 5**, introdotto con la L.R. n. 15/2010, viene modificato attraverso l'introduzione di disposizioni concernenti l'attività di programmazione regionale.

L'**art. 5-bis** viene modificato nel testo del comma 1 superando il precedente richiamo ai motivi imperativi di interessi generale introdotto con la L.R. n. 15/2010 e riportando il richiamo ai principi di cui all'art. 31, comma 2 del d.l. n. 201/2011 (principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali).

L'**art. 5-ter** viene modificato alla lettera a) del comma 2 attraverso la specificazione del concetto di "aree da ritenersi sature" introducendo la descrizione attualmente presente nella D.G.R. n. 738/2011. Le ulteriori modifiche riguardano i richiami alle nuove disposizioni introdotte con la presente legge nonché con la specificazione dei compiti e delle funzioni dei Comuni.

L'**art. 6** viene abrogato in quanto è venuta meno l'esigenza di individuare bacini di ambito sovra-comunale alla luce delle disposizioni nazionali più volte richiamate.

L'**art. 9** disciplina l'attività di formazione fino ad oggi riconosciuta esclusivamente in capo alle associazioni di categoria. Alla luce di quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e dall'accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni nonché in sede di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

coordinamento delle Regioni. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle Camere di commercio o di enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto le modalità di organizzazione e di svolgimento, ivi compresi i contenuti, dei corsi professionali. Tale art. 9 supera e abroga anche l'attuale art. 46.

L'**art. 10** disciplina il centro commerciale prevedendo il rilascio di autorizzazione all'esito della procedura della conferenza di servizi di cui all'art. 4-ter. Novità è rappresentata dalla previsione della SCIA (da presentare ai sensi dell'art. 4-bis) nei casi di diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali e di modifica di settore merceologico di un centro commerciale, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti (in tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione).

L'**art. 10-bis** disciplina il polo commerciale riportando le disposizioni attualmente previste al punto 1 della D.G.R. n. 738/2011.

L'**art. 11** detta disposizioni in materia di compatibilità territoriale ed autosufficienza energetica delle medie strutture di vendita superiori M3 e delle grandi strutture di vendita superando così l'attuale anomalia della permanenza del comma 1 nonostante l'abrogazione dell'Allegato A avvenuta ad opera della L.R. n. 15/2010. Il testo dell'articolo riporta quanto attualmente presente nella D.G.R. n. 738/2011 pur concludendosi con un richiamo all'adozione di opportune soluzioni e di necessari sistemi impiantistici volti a garantire un razionale e contenuto utilizzo delle fonti energetiche.

L'**art. 12-bis** è abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 4-bis e dall'art. 5-ter.

L'**art. 13** è abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 4-ter.

L'**art. 14** è abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 4-ter.

L'**art. 17** è abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 4-ter.

L'**art. 18** è abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 4-ter.

L'**art. 18-bis** è abrogato in virtù di quanto previsto dal nuovo art. 4-quater.

Gli **articoli 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27 e 28** sono abrogati in virtù di quanto previsto dalla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 3 del d.l. n. 223/2006 come modificato dall'art. 31, comma 1 del d.l. n. 201/2011 in materia di liberalizzazione degli orari.

L'**art. 29** disciplina le vendite di liquidazione semplificando la relativa procedura, specificando il contenuto della comunicazione di avvenuta realizzazione di quanto dichiarato all'esito delle vendite. È venuto meno il divieto di effettuare le vendite di liquidazione nei 30 giorni precedenti i saldi.

L'**art. 30** disciplina le vendite di fine stagione o saldi semplificando la relativa procedura, eliminando ogni comunicazione.

L'**art. 31** disciplina le vendite promozionali semplificando la relativa procedura. È venuto meno il divieto di effettuare le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti i saldi.

L'**art. 32** disciplina l'Osservatorio regionale del commercio prevedendo che la Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. In tal modo viene meno l'esigenza di mantenere il successivo art. 33 (ora pertanto abrogato).

L'**art. 33** è abrogato in virtù del nuovo art. 32.

L'**art. 34** disciplina i CAT (centri di assistenza tecnica) e riporta previsioni attualmente presenti nel Regolamento Regionale n. 39/1999.

L'**art. 36** è da ritenersi superato e quindi abrogato.

L'**art. 37** è da ritenersi superato e quindi abrogato.

L'**art. 39** è da ritenersi superato e quindi abrogato.

L'**art. 44** è da ritenersi superato e quindi abrogato.

L'**art. 46** è da ritenersi abrogato per effetto del nuovo art. 9.

L'**art. 46-bis** è da ritenersi superato e quindi abrogato.

L'**Allegato B** è abrogato per effetto del nuovo art. 11.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Il **Capo II** riguarda le modifiche, integrazioni, sostituzioni e abrogazioni apportate alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

L'**art. 2** sostituisce il precedente riportando nuove definizioni dando così una visione organica delle diverse tipologie di mercati, oggi non tutte descritte né presenti nelle diverse disposizioni del testo della legge.

L'**art. 4** viene riscritto descrivendo cosa si intende per attività di commercio su aree pubbliche.

L'**art. 4-bis** descrive le modalità di esercizio dell'attività da parte del titolare o di suo sostituto.

L'**art. 5** prevede che il commercio su area pubblica in sede fissa è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune sede di posteggio e contestualmente al posteggio stesso secondo le procedure e i criteri previsti ai sensi dell'art. 70, comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito. La durata delle concessioni è fissata in 12 anni.

L'**art. 6** disciplina le modalità e le procedure che i Comuni devono seguire ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'assegnazione del posteggio nei mercati e nelle fiere o fuori mercato.

L'**art. 7** resta invariato anche se la presente legge precisa che i riferimenti alle autorizzazioni di tipo A sono da considerare riferiti all'autorizzazione di cui all'art. 5.

L'**art. 8** viene sostituito prevedendo che il commercio su area pubblica in forma itinerante è ora subordinato alla presentazione di semplice SCIA e non più al rilascio di autorizzazione di tipo B.

L'**art. 8-bis** richiama l'applicazione delle disposizioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

L'**art. 8-ter** subordina l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche e disciplina altresì la procedura di verifica della regolarità contributiva delle imprese che svolgono tale attività. La Giunta regionale è chiamata ad intervenire con proprio atto come del resto è già avvenuto con D.G.R. n. 731/2011 e D.G.R. n. 50/2012.

L'**art. 8-quater** disciplina i casi che determinano sospensione o decadenza dei titoli a seguito di accertata irregolarità contributiva.

L'**art. 10** è abrogato in quanto prevede limitazioni in contrasto con principio libera iniziativa economica e tutela della concorrenza.

L'**art. 12** viene modificato per aggiornare i riferimenti alle altre disposizioni modificate con tale norma.

L'**art. 12-bis** disciplina il trasferimento dei mercati da parte dei Comuni.

L'**art. 15** viene abrogato poiché tale procedura è inserita nel nuovo art. 6.

L'**art. 16-bis** introduce il calendario regionale dei mercati e delle fiere ai fini di garantire la massima pubblicità in forma unitaria.

Il **Capo III** riguarda le modifiche, integrazioni, sostituzioni e abrogazioni apportate alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).

L'**art. 2** sostituisce il precedente riportando nuove definizioni dando così una visione organica delle diverse tipologie di carburanti, impianti e servizi, oggi non tutti descritti né presenti nelle diverse disposizioni del testo della legge.

L'**art. 3** disciplina nuove previsioni regolamentari. Il comma 4 si pone nella linea della liberalizzazione degli orari prevedendo che, salvo diversa motivata e concertata determinazione del Comune, l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione.

L'**art. 4** viene abrogato in quanto presenta ancora disposizioni in contrasto con il venir meno di limitazioni previsti dall'art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 e dall'art. 28 del d.l. n. 98/2011.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

L'**art. 4-bis** ricalca le previsioni e le aperture introdotte dall'art. 28 del d.l. n. 98/2011 in merito alla possibilità di esercitare, nell'area interessata dall'impianto di distribuzione di carburanti, la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale. Il venir meno di ogni tipo di limitazione (in base al combinato disposto dell'art. 83-bis del d.l. n. 112/2008 e dell'art. 28 del d.l. n. 98/2011) richiede, analogamente a quanto dettato dall'art. 33, comma 6 della L.R. n. 1/2004, di subordinare la realizzazione di superficie di vendita, almeno entro le dimensioni di una media struttura M1, a semplice comunicazione al comune competente (art. 7, comma 2 della L.R. n. 1/2004), in quanto non costituisce mutamento di destinazione d'uso, anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza.

L'**art. 4-ter** precisa la modalità per la determinazione di incompatibilità degli impianti stradali come richiesto dal più volte citato art. 28 del d.l. n. 98/2011.

L'**art. 5** disciplina le funzioni della Regione ai fini del rilascio di autorizzazione per gli impianti autostradali.

L'**art. 6** disciplina le funzioni della Regione ai fini del rilascio di autorizzazione per gli impianti non autostradali.

L'**art. 7** disciplina un'unica procedura per il rilascio di autorizzazione o per la presentazione della SCIA.

L'**art. 7-bis** introduce gli impianti senza gestore cd. ghost alla luce della previsione nazionale che prevede l'obbligo per tutti gli impianti di dotarsi di apparecchiature self-service prepagamento entro il 31.12.2012 (art. 28, comma 5 del d.l. n. 98/2011).

L'**art. 7-ter** individua le modifiche degli impianti soggette a SCIA o autorizzazione.

L'**art. 7-quater** individua le modifiche sottoposte a collaudo e disciplina la relativa procedura.

L'**art. 7-quinques** disciplina le ipotesi di sanzione e decadenza.

L'**art. 8** le funzioni di monitoraggio e osservatorio da parte della Regione.

L'**art. 8-bis** le funzioni di vigilanza e controllo da parte dei Comuni.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Disegno di legge: “Disposizioni in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali: l.r. n. 24/1999, l.r. n. 6/2000 e l.r. n. 13/2003.”.

**Capo I – Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114)**

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2.

1. L'articolo 2 della L.R. n. 24/1999, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 26 e dall'articolo 137 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, è sostituito dal seguente:  
«Art.2.

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per **decreto**, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 sulla riforma della disciplina del commercio;
- b) per **commercio all'ingrosso**, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
- c) per **commercio al dettaglio**: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- d) per **superficie di vendita** di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalatura e simili. Non costituisce superficie di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela;

- e) per **superficie espositiva** di un esercizio commerciale: la parte dell'area a destinazione commerciale, comunque non superiore al 30% della superficie di vendita dell'esercizio commerciale interessato, separata e distinta da quest'ultima per mezzo di pareti continue e alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato da personale appositamente autorizzato e comunque non addetto alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; tale parte può essere destinata anche a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse;
- f) per **esercizi di vicinato**: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.;
- g) per **medie strutture di vendita**: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f) così classificati in ragione della popolazione residente:
  - 1. M1 - medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 251 e 600 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superficie compresa tra 251 e 900 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  - 2. M2 - medie strutture intermedie: esercizi aventi superficie compresa tra 601 e 1000 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superficie compresa tra 901 e 1500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

3. M3 - medie strutture superiori:  
esercizi aventi superficie compresa tra 1001 e 1500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superficie compresa tra 1.501 e 2.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- h) per **grandi strutture di vendita**: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera g);
- i) per **forme integrate di commercio**:
1. centro commerciale naturale: intese quali aggregazioni di operatori del commercio, dell'artigianato, del turismo e di servizi ubicati in ambiti territoriali omogenei, che mediante forme associative realizzano politiche di sviluppo comuni – vedi lr 12/2008;
  2. attività di prossimità: l'esercizio commerciale di vicinato, di somministrazione, di artigianato e di servizi, compreso quello turistico, che svolge una funzione di presidio del territorio in quanto unico operatore di un centro storico o località – vedi art. 24 lr 12/2008;
- j) per **centro commerciale**: una media struttura di tipo M3 o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente;
- k) per **polo commerciale**: complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui superficie di vendita complessiva sia pari o superiore alle dimensioni di una media struttura di tipo M3, comprendente almeno una media struttura di vendita e costituente un'unica entità economico commerciale. Il polo, a seconda della

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

superficie, è considerato un'unica media struttura M3 o un'unica grande struttura di vendita;

- l) per **superficie di vendita di una media o grande struttura di vendita configurata come centro o polo commerciale**: l'area risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti, con esclusione di quelle destinate a pubblici esercizi, attività artigianali, e altre attività di servizi;
- m) per **pastigliaggi**: i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili. ».

**Art. 2.**

Integrazione della L.R. n. 24/1999.

1. Dopo l'articolo 3 della L.R. n. 24/1999, abrogato dall'art. 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art.3-bis.

Settori merceologici di attività.

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e di igiene per gli alimenti di origine animale. ».

**Art. 3.**

Sostituzione dell'art. 4-bis.

1. L'articolo 4-bis della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 139, L.R. 16 settembre 2011, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art.4-bis.

Commercio al dettaglio negli esercizi di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

vicinato e nelle medie strutture di vendita M1 o M2.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato o di una media struttura di vendita M1 o M2 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAPE del Comune competente per territorio.

2. Ai fini della semplificazione della procedura di presentazione della SCIA di cui al comma 1 il Comune disciplina la correlazione del relativo procedimento con i procedimenti di presentazione della SCIA edilizia e di rilascio del permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale.

3. L'attività di vendita può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, edilizia, urbanistica e di pubblica sicurezza, e di destinazioni d'uso dei locali.

4. Alla SCIA deve essere allegata apposita planimetria che individui i locali e le aree in cui si intende esercitare l'attività di vendita.

5. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio su un'area non superiore a 50 mq.

6. Il Comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di una media struttura di vendita M1 o M2:

- a) qualora vengano meno i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., ovvero i requisiti professionalità di cui all'articolo 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- b) qualora, negli esercizi di cui al comma

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

5, vengano violate le disposizioni e prescrizioni dettate in materia di prevenzione e tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dettate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al r.d. n. 773/1931 e s.m.i. e al r.d. n. 635/1940 (TULPS);

- c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
- d) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell'attività;
- e) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge.

7. La reiterazione delle violazioni di cui al comma 6, lettera d), si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

8. La Giunta regionale definisce con proprio atto la modulistica da utilizzare per le segnalazioni certificate di inizio attività di cui al comma 1 e individua la documentazione ad essa allegata. ».

Art. 4.

Integrazione della L.R. n. 24/1999.

1. Dopo l'articolo 4-bis della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 139, L.R. 16 settembre 2011, n. 8 e sostituito dall'art. 4 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-ter.

Commercio al dettaglio nelle medie strutture superiori M3 e nelle grandi strutture di vendita.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita superiore M3 e di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio secondo le procedure previste nel

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

presente articolo.

2. La modifica di settore merceologico di una media struttura di vendita superiore M3 e di una grande struttura di vendita senza aumento della superficie complessiva di vendita, senza alterazione o superamento degli standard urbanistici e di viabilità di riferimento, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare ai sensi del precedente art. 4-bis.

3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è presentata dall'interessato esclusivamente in forma telematica allo SUAPE del Comune competente per territorio ed è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal medesimo Comune cui sono chiamati a partecipare il responsabile del SUAPE comunale, un rappresentante della Regione, per gli aspetti di natura commerciale, un rappresentante della Provincia, per gli aspetti relativi alla viabilità, e, a titolo consultivo, il rappresentante dell'impresa interessata. Alla domanda sono allegati i documenti di cui al successivo art. 4-sexies.

4. Il responsabile del procedimento verifica la completezza della domanda nel termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della medesima integrando, se necessario e per quanto di sua competenza, la documentazione allegata e, nel contempo, invitando l'interessato a procedere alla eventuale regolarizzazione o integrazione, nel termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione. La domanda, completa degli allegati, è inviata, entro dieci giorni dal ricevimento della medesima o dalla relativa regolarizzazione, alla Regione e alla Provincia.

5. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia provveduto a quanto richiesto la domanda è archiviata.

6. Nel termine di trenta giorni, decorrente dall'invio alla Regione e alla Provincia della documentazione di cui al comma 4, il Comune convoca e indice la Conferenza di servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 della l.r. n. 8/2011.

7. La conferenza di servizi di cui al comma 6 decide in base alla conformità

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

dell'insediamento, del progetto e della relativa documentazione, al regolamento di cui all'art. 49 della presente legge, nonché agli atti di programmazione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter, alle disposizioni dettate dalla L.R. n. 1/2004 (edilizia), dalla L.R. n. 11/2005 (PTCP, PRG), dalla L.R. n. 12/2010 (VIA e VAS), dai regolamenti regionali n. 9/2008 e n. 7/2011, agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, e alle disposizioni dettate in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

8. La conferenza di servizi di cui al comma 6 si svolge esclusivamente in forma telematica nel rispetto di quanto previsto dal Titolo I Capo VII della l.r. n. 8/2011 ed è aperta ai rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali interessate individuate dal Comune, i quali partecipano a titolo consultivo.

9. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione del parere del rappresentante della Regione. In caso di mancata comunicazione del parere obbligatorio da parte della Regione o senza che la stessa abbia rappresentato esigenze istruttorie, il responsabile del procedimento procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 241/1990.

10. La domanda si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla data della prima riunione della conferenza di servizi, non sia stato comunicato al richiedente il provvedimento di diniego.

11. In caso di parere positivo della conferenza di servizi, il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di parere negativo, il comune provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego. L'autorizzazione si intende rilasciata qualora, decorsi trenta giorni dal parere positivo espresso dalla conferenza di servizi, il

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Comune non abbia provveduto al rilascio dell'autorizzazione.

12. Al fine di procedere al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 il Comune disciplina la correlazione del relativo procedimento con i procedimenti di presentazione della SCIA edilizia e di rilascio del permesso di costruire inerente l'immobile. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale è comunque subordinato all'accertato rispetto delle disposizioni urbanistiche, edilizie e di viabilità, nazionali e regionali, ivi compreso l'avvenuto espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e VIA.

13. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali.

14. L'autorizzazione di cui al comma 1 decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., ovvero i requisiti professionalità di cui all'articolo 71 comma 6 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;

b) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;

c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione.

15. La Giunta regionale definisce con proprio atto la modulistica da utilizzare per la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 e individua la documentazione ad essa allegata.

Art. 4-quater.

Procedimento di variante urbanistica e autorizzazione delle medie strutture superiori e delle grandi strutture di vendita.

1. Per l'istruttoria della domanda di cui all'articolo 4-ter non è necessaria la preliminare conformità urbanistica in presenza di procedimento di variante avviato mediante lo SUAPE qualora sull'avvio del procedimento si sia espresso favorevolmente,

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

previa concertazione, il Consiglio comunale del Comune competente.

2. L'esito positivo della Conferenza di cui all'articolo 4-ter relativo al rilascio dell'autorizzazione è pregiudiziale per l'adozione della relativa variante.

3. La Conferenza di cui all'articolo 4-ter, in caso di variante urbanistica, è svolta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della L.R. n. 11/2005 e in applicazione dell'articolo 5, comma 6 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia). ».

Art. 5.

Integrazione della L.R. n. 24/1999.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 24/1999, modificato dall'art. 3, L.R. 7 dicembre 2005, n. 26 e poi così sostituito dall'art. 70, L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, sono inseriti i commi seguenti:

“1-bis. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal DAP, adotta il documento triennale di indirizzo strategico del commercio e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

1-ter. Il documento triennale di indirizzo strategico del commercio di cui al comma 1-bis è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:

- a) la ricognizione e l'analisi delle principali tendenze del commercio in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
- b) la definizione degli obiettivi di promozione e sostegno delle attività commerciali;
- c) l'individuazione delle principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi di cui al comma 1;
- d) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.
- e) i criteri e i termini per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione delle azioni

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

previste dal documento triennale di indirizzo strategico.”.

**Art. 6.**

Modifica dell'art. 5-bis.

1. Il comma 1 dell'articolo 5-bis della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 71 L.R. 16 settembre 2011, n. 8, è sostituito dal seguente: “1. La Giunta regionale con proprio atto di programmazione definisce criteri e modalità per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 5 secondo il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio regionale senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.”.

**Art. 7.**

Modifica dell'art. 5-ter.

1. Al comma 2 dell'articolo 5-ter della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 71 L.R. 16 settembre 2011, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera è sostituita dalla seguente “a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, ed in particolare:

1. del grado di congestione delle infrastrutture stradali, da valutare in base al numero di mezzi; numero di innesti e di accessi diretti; numero delle funzioni svolte (collegamento interprovinciale, mobilità in area metropolitana, collegamento ad area industriale, collegamento esercizi commerciali);

2. dell'idoneità delle caratteristiche delle infrastrutture rispetto alle funzioni svolte;

3. del livello di emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare ed alle attività produttive e commerciali già insediate;

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

4. delle caratteristiche della qualità della circolazione, anche dal punto di vista degli utenti, in considerazione delle funzioni assegnate alla/e strada/e nell'ambito della propria rete e del proprio ambito territoriale di riferimento, secondo i livelli di servizio di cui al D.M. 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle strade", e relativo allegato, e le norme regionali di settore;

5. dell'ammontare dei costi per le amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adeguamento delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;

b) alla lettera b) dopo le parole "tenendo anche conto" sono inserite le seguenti ", nel rispetto dei principi di cui all'art. 5-bis comma 1,".

2. Al comma 2 dell'articolo 5-ter della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 71 L.R. 16 settembre 2011, n. 8, le parole "all'articolo 4" sono sostituite con "all'articolo 2".

3. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 5-ter della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 71 L.R. 16 settembre 2011, n. 8, è inserita la seguente "c-bis) l'integrazione dell'attività commerciale anche con eventi di interesse culturale e di spettacolo."

4. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 5-ter della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 71 L.R. 16 settembre 2011, n. 8, sono inserite le seguenti "b-bis) promuovere la valorizzazione dei contesti commerciali urbani intesi come aree, in particolar modo adiacenti o integrate con i centri storici, in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione, caratteristiche o potenzialità di sviluppo;

b-ter) realizzare attività, iniziative e funzioni coordinate tra pubblico e privato, per lo sviluppo delle funzioni commerciali e per il contenimento dei prezzi;

b-quater) organizzare funzionale dei centri commerciali naturali per l'attuazione della presente legge."

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 5-ter della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 71 L.R. 16 settembre 2011, n. 8, sono inseriti i seguenti "6. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

disciplinate dalla presente legge e, in caso di violazione, irrogano le relative sanzioni amministrative.

7. I comuni trasmettono annualmente al Servizio regionale competente in materia di commercio, anche per il tramite dell'Agenzia Umbria Ricerche, i dati relativi alla consistenza della rete commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale di cui all'art. 2.".

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 9.

1. L'articolo 9 della L.R. n. 24/1999, modificato dall'art. 6 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Attività di formazione.

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71, comma 6 lettera a) del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., il requisito professionale per l'esercizio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, è conseguito mediante il superamento di un esame all'esito della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla Regione Umbria.

2. La Giunta regionale, in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio nazionale, anche avvalendosi delle Camere di commercio o di enti di formazione di emanazione di Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto:

- a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i., garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei;
- b) le modalità di organizzazione, la

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale.

3. La Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2, disciplina altresì le modalità di svolgimento e i contenuti dei corsi professionali. ».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 10.

1. L'articolo 10 della L.R. n. 24/1999, sostituito dall'art. 7, L.R. 7 dicembre 2005, n. 26, modificato dall'art. 22, L.R. 10 luglio 2008, n. 12 e dall'art. 74, L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Centri commerciali.

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica di settore merceologico di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio secondo le procedure previste dall'art. 4-ter.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti mediante un rappresentante degli stessi. La necessità di apposita e distinta autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto di quanto disposto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto, per l'attivazione dei singoli esercizi commerciali in esso inseriti.

3. Al momento della presentazione della domanda il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Le medie strutture superiori M3 e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

centro commerciale sono autorizzate con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato e le medie strutture M1 e M2 sono soggetti segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 4-bis.

5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.

6. La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali e la modifica di settore merceologico di un centro commerciale sono soggette a SCIA da presentare ai sensi dell'art. 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 1.

7. Per apertura di un centro commerciale si intende non solo l'attivazione di un complesso commerciale concepito e realizzato sulla base di un apposito progetto, ma anche l'attivazione, in un complesso immobiliare unitario, di un centro realizzato mediante più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali, in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi, e pertanto da considerarsi contestuali quando vengano superati i limiti dimensionali previsti dall'articolo 2 lettera h).

8. Nell'ipotesi di cui al comma 7, la domanda di autorizzazione per il centro, complessivamente considerato, deve essere inoltrata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel centro, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti.

9. Il Comune competente per territorio, previa concertazione, può:

- a) regolare uniformemente gli orari delle attività presenti all'interno del centro commerciale;
- b) autorizzare orari di maggiore apertura per le attività che, pur inserite nel medesimo centro commerciale, siano dotati di accesso autonomo al pubblico. ».

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 10-bis.

1. L'articolo 10-bis della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 75 L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.

Polo commerciale.

1. L'apertura di un polo commerciale avviene sulla base di un apposito progetto o mediante l'avvio di più operazioni formalmente distinte di apertura, trasferimento o ampliamento o accorpamento di attività commerciali in un arco di tempo inferiore a trentasei mesi. Tali operazioni sono considerate contestuali quando vengono superati i limiti dimensionali minimi previsti per le tipologie M3 e grandi strutture di vendita.

2. La domanda di autorizzazione per il polo commerciale è presentata con la stessa procedura di cui all'articolo 4-ter, dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del polo o, in mancanza, dal titolare dell'esercizio che, con il proprio ingresso nel polo, fa superare i limiti dimensionali minimi previsti. L'autorizzazione di polo commerciale è rilasciata alternativamente a:

- a) soggetto promotore;
- b) Presidente dell'organismo unitario di gestione;
- c) a ciascun titolare delle autorizzazioni delle attività che ne fanno parte, nel caso di riconoscimento avvenuto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

3. Sono classificati polo commerciale gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto. Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in:

- edifici contigui i cui perimetri si tocchino;
- edifici nei quali sono inseriti più

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

esercizi commerciali in piani sovrastanti;

- edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri;
- edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici;
- un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente.

Il perimetro dell'edificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal regolamento regionale n. 9/2008 con esclusivo riferimento ad aree continue non interrotte da strada urbana di quartiere di cui all'art. 2 comma 3 lettera E del d.lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada. Le dotazioni territoriali minime degli esercizi presenti in un polo commerciale, previste dal Regolamento Regionale n. 7/2010, sono calcolate distintamente per ciascun singolo esercizio.

4. I comuni non possono rilasciare singole autorizzazioni senza l'autorizzazione complessiva dell'intero polo commerciale. ».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 11.

1. L'articolo 11 della L.R. n. 24/1999, aggiunto dall'art. 76 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Compatibilità territoriale ed autosufficienza energetica delle medie strutture di vendita superiori M3 e delle grandi strutture di vendita.

1. Ai fini di realizzare la pianificazione territoriale urbanistica degli insediamenti di medie strutture di vendita superiori M3 e di grandi strutture di vendita i Comuni, ai sensi di quanto previsto dagli atti di cui agli articoli 5-bis e 5 ter, verificano il rispetto dei criteri e delle disposizioni degli strumenti di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

programmazione territoriale di cui alla l.r. n. 13/2009 in materia di localizzazione delle aree e delle zone che possono ospitare dette attività, privilegiando l'individuazione di aree:

- a) in prossimità di stazioni ferroviarie e altre stazioni e nodi di interscambio del trasporto pubblico e privato;
- b) dotate di una efficace accessibilità alle principali arterie della viabilità regionale;
- c) caratterizzate da significativa carenza dell'offerta commerciale e da esigenze di riqualificazione.

2. Al fine di prevenire consumo del territorio e alterazione del contesto ambientale, i Comuni rilasciano nuove autorizzazioni di nuove medie strutture di vendita superiori M3 e nuove grandi strutture di vendita, anche su aree oggetto di variante urbanistica ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11/2005, subordinatamente alla verifica del relativo impatto e incidenza in relazione:

- a) alla assenza o all'insufficiente previsione e individuazione da parte degli strumenti urbanistici di aree destinate all'insediamento di attività commerciali in riferimento al progetto presentato;
- b) alla assenza di aree destinate all'insediamento di attività produttive da parte degli strumenti urbanistici ritenute comunque idonee ed equivalenti ai fini di possibili localizzazioni di attività commerciali;
- c) alle dimensioni demografiche locali, dal punto di vista della popolazione residente, dei flussi di pendolarità esistenti, di eventuali flussi turistici;
- d) alla capacità di attrazione propria e dei Comuni confinanti.

3. Le aree di insediamento di nuove medie strutture superiori M3 e di grandi strutture di vendita sono oggetto di piano urbanistico attuativo di cui alla l.r. n. 11/2005, che contempli specificamente tale destinazione, e sono individuate in modo da garantire una efficace accessibilità e collegamento alle principali arterie della viabilità regionale e comunque a non oltre 2 km. in linea d'aria

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

dalle stesse. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, gli oneri e i costi relativi alle opere infrastrutturali e viarie derivanti dall'insediamento della nuova attività sono imputati e sostenuti direttamente dall'investitore privato secondo le specifiche previsioni inserite nel piano urbanistico attuativo.

4. I piani attuativi di cui al comma 3 individuano le opportune soluzioni e i necessari sistemi impiantistici volti a garantire un razionale e contenuto utilizzo delle fonti energetiche. ».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 29.

1. L'articolo 29 della L.R. n. 24/1999, sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

« Art. 29.

Vendite di liquidazione.

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda o dell'unità locale, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane. Sono equiparate alla cessazione dell'attività commerciale ed alla cessione di azienda le cessazioni e cessioni riferite a ciascun singolo punto vendita o unità locale.

2. Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell'inventario presentato al Comune.

3. L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l'inventario delle merci poste in liquidazione.

4. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall'interessato e in caso di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

cessazione di attività provvede d'ufficio all'ordine di chiusura dell'esercizio.

5. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell'esercizio per un periodo di quindici giorni.

6. Nell'ipotesi di cessazione dell'attività, l'esercente non può richiedere l'apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima. ».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 30.

1. L'articolo 30 della L.R. n. 24/1999, modificato e sostituito dall'art. 24 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 30.

Vendite di fine stagione.

1. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di fine stagione si svolgono due volte all'anno, nel periodo successivo al Natale ed in estate-autunno. La data del loro inizio e la durata sono stabilite dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a sessanta giorni continuativi in conformità di quanto stabilito in sede di Conferenza delle Regioni.

3. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria.

4. Gli esercenti provvedono, durante il periodo di vendita di fine stagione, a separare nettamente i prodotti oggetto della vendita straordinaria da quelli che sono venduti al prezzo ordinario.

5. Le vendite disciplinate dal presente articolo devono essere presentate al pubblico con le sole diciture "vendite di fine stagione" o "saldi". ».

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 31.

1. L'articolo 31 della L.R. n. 24/1999, modificato dall'art. 25 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 26 e sostituito dall'art. 97 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

Vendite promozionali.

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l'utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina.

2. La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la durata della vendita.

3. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all'interno dell'esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. Si intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l'indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta. ».

Art. 15.

Modifica dell'art. 32.

1. All'articolo 32 della L.R. n. 24/1999 dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis. La Giunta regionale disciplina con proprio atto la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio."

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 34.

1. L'articolo 34 della L.R. n. 24/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 34.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Centri di assistenza tecnica.

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle CCIAA.

2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 3.

3. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dal loro statuto.

4. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori.

5. La Regione assume iniziative di promozione del comparto commerciale, con particolare riguardo:

- a) allo sviluppo dell'innovazione ed all'introduzione di sistemi di controllo di qualità;
- b) al commercio elettronico;
- c) alle problematiche connesse al mercato ed alla moneta unica europea;
- d) alla valorizzazione delle produzioni tipiche regionali.

6. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.».

Art. 17.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Abrogazioni alla L.R. n. 24/1999.

1. Gli articoli 3, 4, 6, 12-bis, 13, 14, 17, 18, 18-bis, 25, 26, 26-bis, 26-ter, 27, 28, 36, 37, 39, 44, 46, 46-ter sono abrogati.
2. L'Allegato B della L.R. n. 24/1999 è abrogato.

**Capo II – Modificazioni e integrazione alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)**

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 2.

1. L'articolo 2 della L.R. n. 6/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

- a) **decreto**, il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 di riforma della disciplina del commercio;
- b) **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
- c) **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- d) **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità ovvero l'area privata espressamente autorizzata, composta da più posteggi, attrezzata e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;

- e) **mercato ordinario**, il mercato in cui non vi è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
- f) **mercato specializzato**, il mercato in cui il 90 per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il 10 per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;
- g) **mercato stagionale**, il mercato di durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
- h) **mercato straordinario**, il mercato che si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari;
- i) **mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo non avente valore storico-artistico**, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato in convenzione con il Comune, avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
- j) **mercatini degli hobbisti**, i mercati e le fiere e le altre manifestazioni comunque denominate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità ovvero su aree private espressamente autorizzate a tal fine;
- k) **mercato riservato ai produttori agricoli**, mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007);

- l) **posteggio**, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità ovvero la parte di area privata espressamente autorizzata, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;
- m) **posteggio isolato o fuori mercato**, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
- n) **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- o) **fiera specializzata**, la manifestazione dove per il 90 per cento dei posteggi, le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
- p) **mercato o fiera del commercio equo e solidale**, quelli riservati a coloro che sono iscritti nel registro di cui alla legge regionale del 27 ottobre 1999, n. 26 (Interventi regionali per la promozione della cooperazione internazionale allo sviluppo e della solidarietà tra i popoli) o ai GASP di cui alla legge regionale del 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare "GASP" e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità);
- q) **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- r) **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
  - s) **spunta** in un mercato o in una fiera, l'appello per l'assegnazione dei posteggi liberi;
  - t) **presenze effettive** in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività;
  - u) **presenze di spunta** in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività. ».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 4.

1. L'articolo 4 della L.R. n. 6/2000, modificato e sostituito dall'art. 105 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Tipologie di commercio su aree pubbliche.

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o da società di persone o capitali secondo le seguenti tipologie:

- a) su posteggi dati in concessione;
- b) in forma itinerante.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal comune. ».

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Art. 20.

Integrazione della L.R. n. 6/2000.

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. n. 6/2000, sostituito dall'art. 39 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis.

Esercizio dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a segnalazione certificata di inizio attività, se effettuato in forma itinerante.

2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione il contenuto della domanda di autorizzazione e della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1.

3. È ammessa la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione da parte di altro soggetto, purché sia un familiare coadiutore iscritto all'I.N.P.S., un dipendente, un socio lavoratore ed abbia con sé, durante le attività di vendita, apposita procura, datata e con sottoscrizione autentica, e l'originale dell'autorizzazione o della SCIA. Nel caso di sostituzione per malattia non superiore a sei mesi, comprovata da certificato medico, non è necessario che il familiare risulti un coadiutore iscritto all'I.N.P.S.

4. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente legge nelle aree demaniali non comunali è soggetto a previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

5. Nel territorio umbro l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell'Unione europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

6. Sono fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 5.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. L'articolo 5 della L.R. n. 6/2000 è sostituito dal seguente:

« Art. 5.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio secondo le procedure e i criteri previsti ai sensi dell'art. 70, comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.. La Giunta regionale, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabilisce con proprio atto ulteriori criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche correlati alla qualità dell'offerta o della tipologia del servizio fornito.

2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, ha una durata pari a 12 anni, salvo diversa durata stabilita dal Comune, comunque non inferiore a 7 anni, determinata sulla base delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell'insieme dei posteggi interessati.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge regionale, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a settanta, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, o a cento, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori. Salvo diversa determinazione da parte del Comune, analoghi limiti trovano applicazione anche nel caso di fiere.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

5. Lo scambio consensuale dei posteggi è ammesso purché gli operatori effettuino la relativa comunicazione al Comune sede del posteggio, il quale nei trenta giorni successivi provvede all'aggiornamento delle autorizzazioni indicando il periodo di durata dello scambio. ».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 6.

1. L'articolo 6 della L.R. n. 6/2000, modificato e sostituito dall'art. 105 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Art. 6.

Assegnazione dei posteggi.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il comune predispone appositi bandi e li invia, entro il primo lunedì di ciascun mese, alla redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.

2. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'intesa di cui all'art. 70, comma 5 del d.lgs. n. 59/2010 nonché dell'accertata regolarità contributiva, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali e contributivi.

3. Al fine del rilascio dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri di cui al comma 1.

4. La registrazione delle presenze nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.

5. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

6. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

7. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

partecipazione pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

8. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni ed i relativi posteggi:

- a) per produttori agricoli di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 nei limiti stabiliti dai Comuni;
- b) per soggetti disagiati di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per associazioni di commercio equo e solidale senza fini di lucro e formalmente riconosciute, nel limite complessivo del tre per cento dei posteggi del mercato e comunque con un minimo garantito di un posteggio per ciascuna di dette due categorie qualora il mercato superi i trenta posteggi complessivamente. ».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 8.

1. L'articolo 8 della L.R. n. 6/2000, modificato dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 19 e sostituito dall'art. 106 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa segnalazione certificata di inizio attività, trasmessa ai sensi della normativa vigente al comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività e può essere effettuata dalla data di ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'art. 71 commi 6 e 6-bis del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria ivi richiamate.

3. La segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 abilita anche:

- a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere. ».

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante o ai soci amministratori o prestatori di lavoro. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua al di fuori dei posteggi eventualmente assegnati, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

6. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al Comune che ha ricevuto la segnalazione certificata di inizio attività. La comunicazione di subingresso deve contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4, e 7 dell'articolo 7. ».

Art. 24.

Integrazione della L.R. n. 6/2000.

1. Dopo l'articolo 8 della L.R. n. 6/2000, modificato dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 19 e sostituito dall'art. 106 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, poi sostituito dall'art. 50 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

« Art. 8-bis.

Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari.

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria ivi richiamate.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 8-ter.

Obbligo di regolarità contributiva.

1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggette alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). Tale regolarità è richiesta ai fini della presentazione della SCIA e della richiesta di autorizzazione, nonché nel caso di cessione della relativa attività ovvero:

a) nel caso di acquisizione di azienda o ramo d'azienda, ivi compreso il caso di affitto di azienda o di affitto di ramo di azienda, ovvero nel caso di subingresso per causa di morte e in generale nel caso di qualsiasi reintestazione dell'autorizzazione di cui all'art. 5 o dell'abilitazione di cui all'art. 8;

b) nel caso di partecipazione all'attribuzione dei posteggi vacanti, cosiddetta spunta, su qualsiasi delle tipologie mercatali previste

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

dalla vigente normativa in materia di area pubblica.

2. I titolari delle imprese esercenti il commercio su area pubblica, nei casi di rilascio o reintestazione di cui al comma 1 ovvero dietro richiesta dell'incaricato del Comune competente, sede del posto assegnato o da assegnare in quanto vacante, presentano apposita dichiarazione con la quale forniscono i propri dati ai fini della identificazione dell'impresa e della verifica della propria situazione di regolarità contributiva.

3. La Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-bis del D.Lgs. 114/1998 come modificato dall'articolo 2, comma 12 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilisce, previa concertazione, procedure e modalità per il rilascio, rinnovo e subingresso o trasferimento delle autorizzazioni di cui all'articolo 5 e delle abilitazioni di cui all'art. 8 dietro accertata verifica della regolarità contributiva dell'impresa titolare del titolo.

4. Al fine di permettere la realizzazione dell'elenco regionale unico delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche sul territorio regionale con indicata la relativa situazione contributiva e il relativo aggiornamento, i Comuni trasmettono alla Regione un prospetto riassuntivo semestrale (30 giugno e 31 dicembre) contenente il numero ed il tipo, con indicazione dell'eventuale posteggio, delle autorizzazioni di cui all'art. 5 e delle abilitazioni di cui all'art. 8 rilasciate, sospese, cessate, revocate, trasferite. La Regione stipula apposite intese con le amministrazioni competenti in materia di certificazione della regolarità contributiva delle imprese individuali, l'INPS, e delle imprese con dipendenti o collaboratori familiari, l'INAIL, e ANCI Umbria per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia delle disposizioni dettate dal presente articolo.

Art. 8-quater.

Sospensione e decadenza.

1. Qualora il Comune non riscontri la

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

regolarità contributiva dell'impresa, sospende la validità dell'autorizzazione e dell'abilitazione (o del titolo) fino alla avvenuta regolarizzazione della posizione dell'operatore, che dovrà avvenire nei successivi 180 giorni. Il Comune provvederà a rilasciare e trasmettere la comunicazione di cui al precedente art. 8-bis, comma 4 entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione.

2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità sia un Comune di esercizio diverso da quello di rilascio dell'autorizzazione, lo stesso provvede ad informare il Comune di rilascio per gli adempimenti conseguenti a norma del precedente comma 1.

3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 ovvero nei casi di reiterata mancata presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8-bis, commi 2 e 5. ».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 9.

1. L'articolo 9 della L.R. n. 6/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Decadenza e sospensione delle autorizzazioni, confisca.

1. L'autorizzazione decade:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli artt. 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del decreto;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'art. 5 non utilizzi,

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Il Comune, avuta notizia del verificarsi di una delle fattispecie di revoca, lo contesta all'interessato fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto.

4. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'art. 29 comma 1, lettera b) del decreto.

5. Le merci confiscate, di valore inferiore al milione, possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza. ».

**Art. 26.**

Modifiche dell'art. 10.

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/2000 le parole “, comma 4,” sono soppresse.

2. Al comma 5 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/2000 le parole “, comma 4,” sono soppresse.

3. Al comma 6 dell'articolo 12 della L.R. n. 6/2000 le parole “,non conteggiati nei limiti di cui all'art. 10 comma 2,” sono soppresse.

**Art. 27.**

Integrazione della L.R. n. 6/2000.

1. Dopo l'articolo 12 della L.R. n. 6/2000 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

Trasferimento dei mercati.

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza su base annua. Nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;
- b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente. In caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare. In fase di subentro nell'attività, per causa di morte o atto tra vivi, tra familiari si considera la data di inizio di attività del dante causa;
- c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi, e fino ad un massimo del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. ».

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Art. 28.

Integrazione della L.R. n. 6/2000.

1. Dopo l'articolo 16 della L.R. n. 6/2000 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche.

1. La Giunta regionale predispone il calendario regionale ufficiale dei mercati e delle fiere su aree pubbliche. Il calendario, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 dicembre di ogni anno, elenca, in ordine cronologico e per Comune, i mercati e le fiere con le seguenti indicazioni:

- a) luogo in cui si svolge la manifestazione;
- b) denominazione;
- c) data di svolgimento;
- d) settori merceologici;
- e) orario di apertura;
- f) numero complessivo di posteggi.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i Comuni inviano alla struttura regionale competente la situazione relativa ai loro mercati e fiere con l'indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

3. Al fine dell'aggiornamento, i Comuni inviano alla struttura regionale competente, entro trenta giorni, i dati relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze. ».

Art. 29.

Interpretazione dell'art. 7.

1. All'articolo 7 della L.R. n. 6/2000 i riferimenti all' "autorizzazione di tipo A" sono da intendersi riferiti all' "autorizzazione di cui all'art. 5".

Art. 30.

Abrogazioni alla L.R. n. 6/2000.

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

1. Gli articoli 10 e 15 della L.R. n. 6/2000 sono abrogati.

**Capo III – Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione)**

Art. 31.

Sostituzione dell'art. 2.

1. L'articolo 2 della L.R. n. 13/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) **rete di distribuzione di carburanti per autotrazione**, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatto (GPL), metano e biodisel per autotrazione, nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i), j) e k);
- b) **carburanti**, le benzine, il gasolio, il GPL, il gas metano, il biodisel per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti conformi ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
- c) **distributore**, l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:
  - 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
  - 2) uno o più contatori o misuratori del volume di carburante erogato;
  - 3) un dispositivo per la

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- quantificazione dell'importo da pagare;
- 4) una o più pistole o valvole di intercettazione;
- 5) le tubazioni che li connettono;
- d) **impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione**, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai serbatoi dei carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
- e) **potenziamento dell'impianto**, l'aggiunta di uno o più carburanti erogabili o di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici non presenti nell'autorizzazione o concessione originaria;
- f) **self-service pre-pagamento**, il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
- g) **self-service post-pagamento**, il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante a personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
- h) **accettatore di carta di credito**, l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
- i) **impianto ad uso privato**, l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento di automezzi di proprietà, in locazione e in uso

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

all'impresa titolare dell'autorizzazione. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano, biodisel e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di un idoneo sistema di misurazione dell'erogato. I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori-distributori omologati con capacità non superiore a 9 metri cubi limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza;

- j) **impianto ad uso privato per trasporto pubblico locale**, l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà pubblica o privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti o depositi o aree all'uopo attrezzate, destinato all'esclusivo rifornimento dei veicoli utilizzati per il trasporto pubblico e per i mezzi di servizio ausiliari dei soggetti che ivi esercitano tale attività e delle altre aziende di trasporto pubblico locale facenti parte delle società firmatarie di contratti di servizio, nonché da parte delle amministrazioni comunali esercenti i servizi di trasporto in forma diretta. ».
- k) **servizio accessorio** all'impianto di distribuzione di carburanti la struttura o l'attività funzionalmente collegata all'impianto e al servizio della persona e/o dell'autoveicolo;
- l) **servizio presente nell'impianto** quello svolto all'interno dell'area dell'impianto stesso;
- m) **servizio all'autoveicolo** l'attività artigianale o commerciale connessa alla manutenzione o alla riparazione degli autoveicoli, quale lavaggio, grassaggio, servizio gomme, meccanico, elettrauto e simili;
- n) **servizio alla persona** quello volto a rendere al conducente, e alle altre persone che con esso viaggiano, più

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio, quale gabinetti per uso pubblico, telefono pubblico, bar, ristorante, albergo, informazione turistica, attività artigianale o commerciale diversa da quelle di cui alla lettera m) e simili;

- o) **intralcio al traffico** quello provocato da un impianto nello svolgimento della sua attività, quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia, qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburante è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata;
- p) **centro abitato** insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine così come definito dall'art. 3, comma 1 punto 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
- q) **impianto di pubblica utilità** quello che si rapporta al territorio in ricorrenza dei parametri fissati con norme regolamentari regionali;
- r) **impianto per uso di natanti e di aeromobili** quello che eroga carburante agli stessi mediante apposite apparecchiature di conduzione, siano o meno collocati all'interno di porti e aeroporti, e per i quali sussista comunque divieto di rifornimento di autoveicoli o veicoli stradali;
- s) **modifica all'impianto** la variazione qualitativa o quantitativa di elementi costituenti l'impianto così come individuati con norme regolamentari regionali. ».

Art. 32.

Sostituzione dell'art. 3.

1. L'articolo 3 della L.R. n. 13/2003, sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11, poi modificato e sostituito dall'art. 108

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Norme regolamentari.

1. Per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:

- a) la definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
- b) l'individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;
- c) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie.

2. Per gli impianti di distribuzione stradali situati lungo la rete non autostradale, la Giunta regionale con proprio regolamento stabilisce:

- a) gli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete e l'incremento dei servizi resi all'utenza, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
- b) le tipologie e le caratteristiche degli impianti;
- c) gli standard di qualità e di prestazione dei servizi;
- d) l'individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie;
- e) l'incentivazione alla diffusione dei carburanti a basso impatto ambientale e all'efficienza energetica,

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

privilegiando l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

3. La Giunta regionale con proprio regolamento determina altresì:

- a) le procedure relative all'installazione e alla modifica degli impianti;
- b) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati.

4. Salvo diversa motivata e concertata determinazione del Comune, l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, né obbligo di turnazione. ».

Art. 33.

Integrazione della L.R. n. 13/2003.

1. Dopo l'art. 4 della L.R. n. 13/2003, abrogato dall'art. 69 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis.

Disciplina urbanistica e servizi accessori.

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 3, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.

2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, previo rilascio della relativa autorizzazione o previa presentazione della relativa SCIA, è sempre consentito:

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 110 della L.R. n. 15/2010, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e nel rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria e delle norme di sicurezza;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distributori di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del D.M. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti richiesti per il settore medesimo.

4. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

e sono svolte senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e di chiusura, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 3, comma 4 della presente legge.

5. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.

6. La localizzazione degli impianti di carburanti stradali costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici su tutte le zone e sottozone del PRG non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

7. L'esercizio di attività di cui al precedente comma 2, attraverso il recupero di edifici esistenti o realizzati attraverso l'utilizzo di diritti edificatori premiali di cui alla L.R. n. 12/2008, non costituisce mutamento di destinazione d'uso, anche ai fini della conformità con le destinazioni prevalenti e compatibili previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, purché la superficie di vendita realizzata non superi le dimensioni di una media struttura di vendita inferiore M1. Tale attività è subordinata al rispetto delle le modalità di cui all'articolo 7, comma 2 della L.R. n. 1/2004 e all'art. 4-bis della L.R. n. 24/1999.

Art. 4-ter.

Incompatibilità degli impianti stradali.

1. È considerato incompatibile l'impianto stradale che versa in una delle seguenti condizioni:

- a) è situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale del Comune;
- b) crea intralcio al traffico ai sensi del comma 2;
- c) è privo di fuoristrada;
- d) ha accessi non conformi alle disposizioni del codice della strada;
- e) non è provvisto di servizi igienico-

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- sanitari per gli utenti, anche in condizione di disabilità;
- f) è localizzato fuori del centro abitato, in corrispondenza di biforcazioni di strade con incroci ad epsilon e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- g) è localizzato fuori del centro abitato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri 100, salvo si tratti di un unico impianto.
2. Un impianto crea intralcio al traffico quando nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente, dove la circolazione avviene in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti è costretto ad arrestarsi sulla carreggiata.
3. Gli impianti non dotati di attività accessorie che non sono provvisti dei servizi di cui al comma 1, lettera e), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati in occasione della prima richiesta di modifica soggetta ad autorizzazione successiva alla data di entrata in vigore della legge medesima.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari degli impianti esistenti, che non hanno avuto da parte del Comune la verifica di compatibilità ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, trasmettono al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, corredata da perizia giurata di un tecnico abilitato, che attesta che l'impianto non si trova nelle condizioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 3, ovvero è stato adeguato.
5. Per gli impianti incompatibili l'autorizzazione decade e l'impianto deve essere smantellato con le modalità di cui all'articolo ...comma 5 art. sospensione e decadenza.... ».

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 5.

1. L'articolo 5 della L.R. n. 13/2003,

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

modificato dagli articoli 2 e 3 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Funzioni della Regione.

1. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli impianti delle autostrade e dei raccordi autostradali concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti della rete autostradale;
- b) il rilascio delle autorizzazioni o il ricevimento della SCIA per le modifiche, la ristrutturazione e il trasferimento della titolarità degli impianti della rete autostradale, come disciplinati dalle norme regolamentari di cui all'articolo 3.

2. Alle autorizzazioni di cui al comma 1, per quanto non previsto dalla presente legge si applica il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione).

3. Spetta alla Regione ricevere le comunicazioni relative alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento.

4. Per la sospensione e la decadenza della autorizzazione si applica la disciplina di cui all'articolo .... ».

Art. 35.

Sostituzione dell'art. 6.

1. L'articolo 6 della L.R. n. 13/2003, modificato dagli articoli 4 e 5 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Funzioni dei Comuni.

1. I Comuni, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, esercitano le funzioni amministrative relative agli impianti della rete ordinaria concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;

- b) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli impianti dalla posizione originaria ad altra all'interno del territorio comunale;
- c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
- d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per unità da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela, nonché per motopesca esente da accisa;
- e) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
- f) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
- g) l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Spetta inoltre ai Comuni ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti costituenti potenziamento. ».

Art. 36.

Sostituzione dell'art. 7.

1. L'articolo 7 della L.R. n. 13/2003, modificato dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11 e dall'art. 109 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, è sostituito dal seguente:  
«Art. 7.

Nuovi impianti.

1. I nuovi impianti erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra metano, GPL, biodisel per autotrazione, idrogeno o relative miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo. È ammessa l'apertura di nuovi impianti che erogano soltanto metano o GPL.

2. I nuovi impianti sono dotati di:

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

- a) dispositivi self-service pre-pagamento;
- b) capacità di compressione adeguata al numero di erogatori installati e comunque non inferiore a 350 mc/h per un erogatore doppio, qualora nell'impianto venga erogato il metano;
- c) almeno una postazione per la ricarica elettrica delle auto ogni due erogatori installati;
- d) impianto fotovoltaico o sistema di cogenerazione a gas (GPL o metano) ad alto rendimento di potenza installata minima pari a 12 chilowatt;
- e) capacità complessiva dei serbatoti non inferiore a 30 mc;
- f) pensiline di copertura delle aree di rifornimento;
- g) servizi igienici per gli utenti anche diversamente abili;
- h) presenza di aree di sosta per autoveicoli qualora l'impianto è dotato di attività e servizi integrativi;
- i) recupero delle acque di prima pioggia.

3. Nei nuovi impianti lo scarico dei prodotti per il rifornimento dell'impianto è effettuato fuori dalla sede stradale.

4. I nuovi impianti aventi superficie complessiva superiore a 3.500 metri quadrati realizzano impianti igienico-sanitari destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolte negli impianti interni delle "autocaravan", con le caratteristiche di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada).

5. Le superfici di nuovi impianti sono calcolate al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica.

6. Per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.

7. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio. ».

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

Art. 37.

Integrazioni della L.R. n. 13/2003.

1. Dopo l'articolo 7 della L.R. n. 13/2003, modificato dall'art. 6 della L.R. 2 maggio 2007, n. 11 e dall'art. 109 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15, e sostituito dall'art. 63 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis.

Impianti senza gestore.

1. Possono essere installati nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento funzionanti senza la presenza del gestore, a condizione che ne sia garantita un'adeguata sorveglianza secondo le modalità stabilite dal comune.

2. Gli impianti funzionanti con la presenza del gestore già localizzati nelle aree rurali e montane, carenti del servizio di distribuzione di carburanti e al di fuori dei centri abitati, possono proseguire l'attività esclusivamente con le apparecchiature self-service pre-pagamento, previa comunicazione nei termini e con le modalità stabilite dal comune.

3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 2, possono essere localizzati impianti senza la presenza del gestore connessi agli empori polifunzionali.

4. Gli impianti di cui al comma 2 possono essere installati in deroga ai requisiti di cui all'articolo 7.

Art. 7-ter.

Modifiche degli impianti.

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) la variazione della tipologia e del numero dei carburanti erogati;
- b) la contemporanea sostituzione delle colonnine e dei serbatoi con variazione del numero delle prime e della capacità delle seconde;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente ad erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) la sostituzione di uno o più serbatoi o cambio di destinazione dei serbatoi o

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

delle colonnine per prodotti già erogati;

- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) la variazione dello stoccaggio degli olii lubrificanti;
- i) la variazione dello stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche degli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggette a SCIA da presentare al SUAPE competente per territorio e all'ufficio competente dell'agenzia delle dogane, nonché alla Regione nei casi di impianti autostradali.

3. Sono soggette ad autorizzazione, da rilasciarsi secondo quanto stabilito agli articoli 5 e 6 le seguenti modifiche:

- a) l'aggiunta di altri carburanti in impianti esistenti;
- b) la ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area, da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il 50% o di tutte le parti costitutive dello stesso.

Art. 7-quater.

Collaudo degli impianti.

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al comune dove ha sede l'impianto o alla Regione.

2. Il comune o la Regione, per l'espletamento del collaudo, procedono alla nomina di una commissione della quale fanno parte un proprio rappresentante con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, un

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

rappresentante dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane, un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e un rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale (Azienda USL), competenti per territorio.

3. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune o della Regione, della richiesta dell'interessato.

4. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al comune o alla Regione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Il collaudo deve essere effettuato entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, trascorsi i quali si intende per assolto.

5. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal comune o dalla Regione e sono a carico del richiedente.

6. Il collaudo è comunque effettuato ogni diciotto anni dalla precedente verifica.

7. Il collaudo non è previsto per la realizzazione delle modifiche di cui all'articolo 7-ter, comma 1, soggette a segnalazione certificata di inizio attività; in tali casi la regolarità dell'intervento è attestata da perizia giurata che il titolare trasmette al comune e all'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane, nonché alla Regione nei casi di impianti autostradali.

Art. 7-quinques.

Sospensione e decadenza.

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune o alla Regione la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento.

2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione.

3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. Il superamento dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo ...; in caso di superamento eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.

4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71 commi da 1 a 5 del d.lgs. n. 59/2010 e s.m.i..

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto e il ripristino del sito da parte del titolare entro il termine fissato dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare. ».

Art. 38.

Sostituzione dell'art. 8.

1. L'articolo 8 della L.R. n. 13/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Monitoraggio e osservatorio.

1. La struttura regionale competente in materia di commercio procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti.

2. I Comuni, l'Agenzia delle dogane, i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, la Società Autostrade, l'ANAS, le Province, i titolari delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, anche ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe tributaria regionale, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

competente. I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.

3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche. ».

Art. 39.

Integrazioni della L.R. n. 13/2003.

1. Dopo l'articolo 8 della L.R. n. 13/2003 sostituito dall'art. 65 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

Vigilanza e controllo.

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dalla Regione e dai Comuni. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.».

Art. 40.

Abrogazioni alla L.R. n. 13/2003.

1. L'art. 4 della L.R. n. 13/2003 è abrogato.